

ID 2951

**Schema di Contratto Speciale - Lotto *1 o 2 o 3* -
per l'affidamento dei servizi applicativi e di Change
management per il sistema informativo NoiPA**

<da contestuale in fase di stipula sul Lotto di riferimento>

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifiche contrattuali

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e degli artefatti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Piano della qualità

Articolo 8 S: Garanzie

Articolo 9 S: Subappalto

Articolo 10 S: Pianificazione delle attività

Articolo 11 S: Risorse impiegate

Articolo 12 S: Consegna degli artefatti

Articolo 13 S: Verifica di conformità

Articolo 14 S: Penali

Articolo 15 S: Corrispettivo

Articolo 16 S: Revisione dei prezzi

Articolo 17 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 18 S: Condizioni particolari di risoluzione

Articolo 19 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 20 S: Privacy e Subingresso nel Contratto

Articolo 21 S - Obblighi relativi al Codice etico e al Piano di prevenzione della corruzione

Articolo 22 S: Forza maggiore

Articolo 23 S: Foro esclusivo

<eventuale se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente articolo: Articolo 24 S:

Pendenza di ricorso giurisdizionale

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 -

Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G: Incompatibilità

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”),

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)”*;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”*;
- c) in data 16 marzo 2023 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti –

nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;

- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) *<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità>*: che ai fini della stipula del presente contratto, l'Impresa ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento del _____ *<specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>*;
- h) l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. _____ per un importo pari a € _____: l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate _____, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. _____, per un importo pari a € _____. Laddove il titolo, attestante il pagamento, prodotto dal Fornitore sia errato o incompleto, Sogei è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. La Sogei si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del fornitore dell'imposta di bollo.
- i) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- j) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: ____ *<ove presente>* che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente ____;
- k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;

- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica Allegato "III" Capitolato tecnico con relative Appendici; Allegato "IV"– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità; "Allegato "VI": - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web" , l'Allegato "VII" - Privacy, l'Allegato "VIII" Security, *<eventuale*, Allegato "IX"– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, l'Allegato X, il contratto di avvalimento>, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- n) valgono le seguenti definizioni:
- per la **Committente** si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
- per **Amministrazione** si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie o mediante soluzioni in modalità "as a service" acquisite da provider terzi sia attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative o mediante soluzioni in modalità "as a service" acquisite da provider terzi da parte delle medesime singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, per disposizione legislativa o amministrativa, (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica;
- o) Il presente contratto non si caratterizza per la presenza della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui dell'art. 57, comma 1, lett. a) del Codice;
- p) Nel presente contratto non trova applicazione quanto previsto dall'**art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124**, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 157/2019 e così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020.
- q) *<eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso>*: risulta allo stato pendente, innanzi a ____ giudizio R.G. ____, instaurato da __ contro ____, per ____>.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi

conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso:

<Lotto 1 - Servizi Realizzativi di SW e Supporto Specialistico

- a) Servizi realizzativi:
 - a.1) Manutenzione evolutiva e migliorativa del Sistema NoiPA As-Is, NoiPA To-Be e sistema Conoscitivo;
 - a.2) Sviluppo software del Sistema NoiPA To-Be e sistema Conoscitivo;
 - a.3) Migrazione Enti e Amministratori al Sistema NoiPA To-Be;
 - a.4) Manutenzione adeguativa Tecnologica del Sistema NoiPA As-Is, NoiPA To-Be e sistema Conoscitivo;
 - a.5) Manutenzione adeguativa Normativa del Sistema NoiPA As-Is, NoiPA To-Be e sistema Conoscitivo;
 - a.6) Manutenzione correttiva del Sistema in esercizio NoiPA As-Is, NoiPA To-Be e sistema Conoscitivo - pregresso e non in garanzia;
- b) Servizio di Supporto specialistico dedicato alle attività evolutive:
 - b.1) Consulenza Specialistica Tecnologica, Tematica e Normativa a supporto della committente per advisory di alto livello;

I servizi comprendono la manutenzione in garanzia dei prodotti software realizzati e/o modificati e la relativa documentazione>.

<Lotto 2: Servizi Gestione applicativa e base dati, Supporto Specialistico e Formazione

- a) Servizi di gestione applicativa e basi dati sui sistemi NoiPA As-Is, NoiPA To-Be e sistema Conoscitivo in esercizio;
- b) Supporto Specialistico Tecnologico, Tematico per la risoluzione di problematiche di elevata complessità ed innovazione afferenti ai servizi del Lotto;
- c) Formazione e Addestramento>;

<Lotto 3: Servizi di Assistenza, Supporto Specialistico, Monitoraggio e Quality Assurance e Change Management

- a) Assistenza all'utenza sui sistemi NoiPA As-Is e NoiPA To-Be e Sistema conoscitivo in esercizio;
 - b) Supporto Specialistico Tecnologico, Tematico per la risoluzione di problematiche di elevata complessità ed innovazione afferenti ai servizi del Lotto;
 - c) Change Management;
 - d) Monitoraggio e Quality Assurance>.
- 2. La Sogei potrà utilizzare il presente contratto anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore degli enti che rientrano nella definizione di Amministrazione.
 - 3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici.
 - 4. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi

comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali miglorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali miglorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre, l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali miglorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'articolo "*Penali*". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su miglorie/ soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi previsti dalla documentazione di gara, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e relative Appendici nonché nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo "*Corrispettivo*" e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui agli articoli de Contratto - Condizioni Generali "*Recesso*" e "*Risoluzione*".
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede del Fornitore; su richiesta dell'Amministrazione/Sogei in fase di presa in carico e/o in

corso di fornitura, i servizi dovranno essere erogati presso le sedi dell'Amministrazione/Sogei, senza alcun onere aggiuntivo.

8. Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. ____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. ____>.
9. Il nominativo del Responsabile della Fornitura è _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. ____ mail ____ pec ____; Gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi sono tel. ____ mail ____ pec _____. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.
10. I Referenti di cui al Capitolato Tecnico sono: _____
11. **<eventuale>** I referenti aggiuntivi offerti in Offerta Tecnica, allegata al presente contratto, sono: _____.

ARTICOLO 2 S DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla "Data di avvio delle attività, successiva al termine del periodo di affiancamento iniziale/subentro di cui al CT par. 9 Attività Propedeutiche all'erogazione dei servizi, di durata pari a 3 mesi; **<Lotto 1** oltre a 12 mesi, successivi al 48° mese, di Manutenzione Correttiva in garanzia sulle funzionalità rilasciate negli ultimi 12 mesi. **> <Lotto 3** oltre a 2 mesi, successivi al 48° mese, per supportare l'evasione completa del backlog di ticket a fine erogazione servizio**>**.
2. Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI.
3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
5. Si precisa che nel periodo di affiancamento/subentro il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico.
6. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi tre mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze al personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

7. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

ARTICOLO 3 S MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente, oltre alle opzioni di cui all'articolo "Durata" del presente contratto, può:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.
 - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
 - d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e d), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

3. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
4. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente e dell'Amministrazione. In caso di violazione di tali impegni la Committente si riserva di risolvere il Contratto.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. **<per il lotto 3:** per i 2 mesi successivi all'erogazione dei servizi il Fornitore dovrà garantire un team di risorse per supportare l'evasione completa del backlog di ticket risultante a fine contratto. Si applicano i livelli minimi di servizio (indicatori) definiti per il servizio di Assistenza (cfr. appendice Livelli di servizio).>
7. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto,

dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Committente esegue in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine la Committente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento
11. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
12. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica per la Responsabilità Sociale adottata dalla Sogei e consultabile sul sito istituzionale al seguente link "[Politica per la Responsabilità Sociale](#)" e si impegna, inoltre, a compilare e trasmettere all'indirizzo e-mail SPTeam@sogei.it il modulo "Impegno sulla Responsabilità Sociale" con il seguente oggetto "Impegno sulla Responsabilità Sociale".
13. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica Ambientale (*da inserire link*) adottata dalla Sogei consultabile sul sito istituzionale e si impegna a rispettare le procedure operative interne relative al Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001.
14. *<eventuale nel caso di conseguimento di punti per il criterio "Certificazione Parità di genere" di cui al criterio C11 del Disciplinare>*: Il Fornitore si impegna a garantire, per tutto il tempo di durata del presente Contratto il possesso e la validità della certificazione sulla parità di genere di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022". La Committente potrà verificare

in qualsiasi momento verificare il mantenimento dell'impegno ed in caso di inadempimento applicare le sanzioni previsti.>

ARTICOLO 5 S PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEGLI ARTEFATTI IN GENERE

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente e/o l'Amministrazione potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. *<per il lotto 1:* L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, l'art. 69 del CAD e delle Linee guida AGID sul riuso del software.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dinanzi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo "Corrispettivo" comma 1.

ARTICOLO 7 S - PIANO DELLA QUALITÀ

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, il Piano (i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel capitolato Tecnico e con i contenuti minimi previsti dall'Appendice Cicli e Prodotti al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 8 S GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus e assicurano la piena sicurezza informatica, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele in tema di cybersecurity.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, problematiche anche di tipo non funzionale (es. prestazionale ed usabilità), nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
4. *<per il lotto 1:* Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a prestare la garanzia di cui al Capitolato Tecnico par. 4.1 Garanzia, su chiamata della Committente, dell'Amministrazione, di terzi

- indicati dalla Committente, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, sui flussi, sui servizi richiamati e collegati nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
5. Con riferimento al periodo di manutenzione in garanzia successivo ai 48 mesi di durata contrattuale, l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail PEC ed i riferimenti telefonici e telefono per tutte le attività di garanzia anche attraverso la predisposizione di una app dedicata (se richiesta da Sogei) per garantire la tempestività di risoluzione. Ai fini della misurazione dei livelli di servizio farà fede l'invio via PEC o l'utilizzo dell'applicazione del fornitore e non potranno essere opposti motivi organizzativi interni del fornitore di mancata lettura e/o mancata presenza fisica di risorse interne all'organizzazione del fornitore. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale "Mancato rispetto di scadenze contrattuali" prevista per l'indicatore RSCT, di cui all'articolo "Penali">.
6. < **Lotto 3**: Con riferimento al periodo di chiusura backlog di ticket di competenza del Fornitore, successivo ai 48 mesi di durata contrattuale, l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail PEC ed i riferimenti telefonici e telefono per tutte le attività di garanzia anche attraverso la predisposizione di una app dedicata (se richiesta da Sogei) per garantire la tempestività di risoluzione. Ai fini della misurazione dei livelli di servizio farà fede l'invio via PEC o l'utilizzo dell'applicazione del fornitore e non potranno essere opposti motivi organizzativi interni del fornitore di mancata lettura e/o mancata presenza fisica di risorse interne all'organizzazione del fornitore. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale "Mancato rispetto di scadenze contrattuali" prevista per l'indicatore RSCT, di cui all'articolo "Penali">.

ARTICOLO 9 S SUBAPPALTO

<se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire:

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.>

<se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire:

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ *<eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario>* per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale fissato dalla Committente.
2. Fermo restando infatti che il Fornitore dovrà eseguire in proprio *< per il lotto 1: almeno il 70% delle prestazioni >* *<per il lotto 2: almeno il 70% delle prestazioni>* *<per il lotto 3: almeno il 60% delle prestazioni>*:
<per il lotto 1> è fissato limite al subappalto nella misura massima del 30%. Tale limite al subappalto è connaturato alla necessità di unitarietà e interdipendenza delle attività realizzative affidate, alla criticità del servizio pubblico erogato, alla capitalizzazione del know-how.
<per il lotto 2> è fissato limite al subappalto nella misura massima del 30% per i servizi di Gestione Applicativa e Basi dati e Supporto Specialistico. Tale limite al subappalto è connaturato alla necessità di unitarietà e interdipendenza delle attività affidate, alla criticità del servizio pubblico erogato, alla capitalizzazione del know-how e alla tutela dei dati personali dell'utenza amministrata. Il vincolo non si applica al Servizio di Addestramento.
<per il lotto 3> è fissato limite al subappalto nella misura massima del 40%. Il limite al subappalto trova il proprio fondamento nella natura strategica, complessa e critica dei servizi di Change Management, Monitoraggio e Quality Assurance e Supporto Specialistico. Tale limitazione si rende necessaria per assicurare la massima unitarietà e capitalizzazione del know-how, garantire la continuità del rapporto con l'Amministrazione e tutelare la qualità complessiva della fornitura, nonché il pieno conseguimento degli obiettivi previsti.
3. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
4. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
5. Stante la presenza del vincolo di aggiudicazione tra i lotti, non potrà essere autorizzato il subappalto laddove ricorrano le circostanze indicate nel Disciplinare ai par. "Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti", "Avvalimento" e "Subappalto". In particolare, Il Fornitore non potrà affidare in subappalto le prestazioni contrattuali a Imprese che siano risultate aggiudicatarie di un altro lotto o di Imprese che si trovino con queste ultime in una situazione di controllo/collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile lotto, per come definita nel Disciplinare di gara. Si precisa altresì che laddove l'impresa, indicata come ausiliaria, sia risultata aggiudicataria di un altro lotto, quest'ultima non potrà assumere in futuro il ruolo di subappaltatrice.
6. Si precisa che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la relativa istanza dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto sul sito internet di Sogei al seguente link: <https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/area-fornitori/richiesta->

subappalto-e-comunicazione-subaffidamento.html, pena il rigetto dell'istanza stessa.

7. Tutta la documentazione inerente alla richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.
8. La contraente dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture rilasciate dall'impresa subappaltatrice, debitamente quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Al fine della trasmissione delle suddette fatture quietanzate, Sogei, mette a disposizione il Portale fornitori, che permette, nella sezione Gestione Subappalti, l'inserimento delle fatture e il loro invio. Per la modalità di trasmissione della suddetta documentazione si rimanda alla sezione Gestione contabile subappalto presente sul sito internet Sogei
9. **<eventuale:** Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi _____, **<eventuale:** conformemente a quanto dichiarato in offerta e> in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto. Le predette prestazioni non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 10 S PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico ed in particolare nel capitolo 9, dovrà consegnare i Piani di Lavoro richiesti e rispettare le tempistiche ed i contenuti di tutti gli adempimenti, pena l'applicazione delle sanzioni previste nell'appendice Livelli di servizio.
2. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, secondo le tempistiche previste dal Capitolato Tecnico in relazione anche alle metodologie di lavoro agili richieste e/o secondo quelle concordate con la Committente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle sanzioni indicate nell'appendice Livelli di servizio. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego anche nel caso di utilizzo di metrica di prodotto (Punti Funzione/Tariffe Ottimali) al fine del rispetto del Capitolato Tecnico e dell'Offerta tecnica. A tal fine dovranno essere calcolati i valori di efficienza produttiva effettivi raggiunti.
3. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine massimo di 3 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'appendice Livelli di servizio.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente

e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

5. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico e relative appendici; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 11 S RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte.
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e sue appendici ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte.
3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente e/o all'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. Per quanto riguarda le ulteriori ipotesi di sostituzione delle risorse, si veda quanto previsto al par. 9.3 del Capitolato tecnico.
6. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo.
7. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto, comprensiva delle eventuali certificazioni richieste.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12 S CONSEGNA DEGLI ARTEFATTI

1. Gli artefatti richiesti per ciascun servizio e/o specificatamente richiesti nel Piano di lavoro di obiettivo e/o di servizio e/o nel Piano di Qualità Generale e/o nel Piano di Qualità specifico dovranno essere realizzati nel rispetto dell'inquadramento normativo di cui al par. 1.3. e dei requisiti di tecnici di dettaglio e metodologici di cui al par. 4.3 e 4.4 del Capitolato Tecnico nonché dell'evoluzione tecnologica e di trasformazione digitale e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'appendice Livelli di Servizio.
2. Gli artefatti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a inadempimento e verrà sanzionata secondo quanto previsto nell'appendice Livelli di servizio.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 13 S VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Per i servizi erogati in modalità progettuale, in corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, secondo quanto previsto nell'Appendice Cicli e Prodotti con la cadenza prevista dall'appendice Livelli di Servizio per tutte le attività/fasi/milestone terminate nel periodo di riferimento con criterio di uscita pari a attivazione, approvazione, accettazione, valutazione qualità finale del SW (pre-esercizio); valutazione qualità finale del SW e difettosità all'avvio.
2. Parallelamente per i servizi/attività erogate in modalità continuativa la verifica di conformità verrà effettuata trimestralmente, ad ogni scadenza di fatturazione, salvo minor termine in corrispondenza di attività critiche e/o l'emersione e/o il verificarsi di eventi negativi tali da rilevare eventuali aspetti di non rispetto degli adempimenti contrattuali.
3. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 60 giorni.

4. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
5. La verifica di conformità verrà effettuata e conclusa a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale.
6. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
7. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione dell'artefatto-i/fase/attività" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
9. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione come sopra rappresentato. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione dell'artefatto-i/fase/attività", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
11. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
12. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
13. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
15. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente

eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14.

16. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
17. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
18. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 14 S PENALI

1. La Committente si riserva di applicare una penale pari a € 10.000,00 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 0,3 per mille del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
 - immissione nella rete interna della Committente e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 0,3 per mille del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
2. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'"Allegato Privacy" allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui successivo articolo, comma 1, per ogni giorno necessario al Fornitore per conformarsi alle previsioni dell'Allegato Privacy, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "Condizione particolare di risoluzione" e dall'art. "Privacy e subingresso nel contratto". Se all'esito di verifiche, ispezioni, audit e assessment, compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Security, allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione rispetto alla quale si è verificato l'incidente di sicurezza.

[<Lotto 1:](#)

3. Sospensione del collaudo: per ogni 1% di superamento del valore limite previsto dall'indicatore **TNCO** (di cui all'Appendice Livelli di Servizio), la Committente applicherà una penale pari a:
 - a. in caso di obiettivi strategici: euro 20.000;
 - b. in caso di obiettivi non strategici: euro 10.000.
4. Presenza di errori bloccanti in collaudo: per ciascun errore bloccante eccedente ciascuna soglia prevista per l'indicatore **DFBC** (di cui all'Appendice Livelli di Servizio), la Committente applicherà una penale pari a:
 - a. in caso di obiettivi strategici: euro 20.000;
 - b. in caso di obiettivi non strategici: euro 10.000.
6. Eccesso di rilievi sui Servizi Realizzativi: in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per l'indicatore **RSSR** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà la penale pari allo 0,2% dell'importo relativo al servizio realizzativo per trimestre, per ogni 5 rilievi che superano la soglia.
7. Mancanza di Accuratezza nella realizzazione dell'obiettivo: per ogni Malfunzionamento eccedente ciascuna soglia prevista per l'indicatore **DAES** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà la penale pari al 5% del corrispettivo dell'obiettivo.
8. Mancato rispetto di una scadenza Master – **MRSP**: per ogni giorno lavorativo o frazione eccedente lo slittamento della fase di collaudo, lo stesso viene computato nel calcolo dell'indicatore MRSP (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*). Al superamento della soglia, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo massimo complessivo del lotto. In caso di recidiva, la committente applicherà una penale per un importo doppio rispetto a quanto stabilito per il primo inadempimento. Si considera recidiva un evento che avvenga entro 15 giorni dal precedente.
9. Mancanza di correttezza e/o qualità di deliverables Master – **CQDM**: per ogni giorno lavorativo o frazione eccedente il valore soglia (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo massimo complessivo del lotto. In caso di recidiva, la committente applicherà una penale per un importo doppio rispetto a quanto stabilito per il primo inadempimento. Si considera recidiva un evento che avvenga entro 15 giorni dal precedente.
10. Ripristino dell'operatività in esercizio: in caso di mancato rispetto dei valori di soglia previsti per l'indicatore **TROI** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà la penale pari a:
 - a. 5.000 euro per errori bloccanti;
 - b. 3.000 euro per errori non bloccanti.

Il mancato ripristino nei 2 gg successivi comporterà l'applicazione del doppio della penale.
11. Case Recidivi - **CSR** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), per ogni case recidivo la committente applicherà la penale pari a euro 30.000,00.
12. Mancato Completamento dell'Intervento di Adeguativa - **TCIA** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*): in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per

- l'indicatore, la committente applicherà la penale pari allo 0,1% dell'importo relativo al servizio di adeguativa per trimestre per la classe C, e allo 0,15% per la classe D.
13. Difettosità Recidiva Manutenzione Adeguativa - **CSRA** (Appendice *Livelli di Servizio*): per ogni case recidivo la Committente applicherà la penale pari a euro 30.000,00.
 14. Mancato rispetto dei tempi di consegna obiettivi del servizio di supporto specialistico - **SPSS** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*): in presenza di obiettivi strategici e in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per l'indicatore la committente applicherà la penale pari al **1 ‰** (per mille) dell'importo complessivo del servizio di supporto specialistico.
 15. Eccesso di rilievi sul servizio di supporto specialistico - **RSSP** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*): in caso di mancato rispetto del valore di soglia la committente applicherà la penale pari allo **0,1%** dell'importo relativo al servizio di Supporto specialistico, per ogni 5 rilievi che superano la soglia.
 16. Mancata consegna documenti di Gestione Fornitura/ Mancato rispetto degli impegni assunti in offerta tecnica/ Mancata consegna Documenti Contrattuali: in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per l'indicatore **RSCT** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà la penale pari **allo 0,3 ‰** (per mille) del corrispettivo massimo complessivo del lotto.
 17. Reiterato Rigetto di Artefatti/Deliverable: alla seconda mancata approvazione del medesimo Artefatto (Indicatore **MAPP** - Appendice *Livelli di Servizio*), la Committente applicherà una penale pari a euro 20.000,00.
 18. Eccesso di rilievi sulla fornitura: in caso di superamento del valore di soglia previsto per l'indicatore **RLFN** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la Committente applicherà una penale pari a euro 10.000,00.
 19. Mancata riduzione del backlog: in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per l'indicatore **RDBL** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la Committente applicherà una penale pari allo 0,5% del valore del canone annuale di manutenzione adeguativa e tecnologica.
 20. Qualità del SW insufficiente: in caso di non rispetto al termine della fase di Pre-esercizio (NoiPA To Be) dei valori di soglia previsti per gli indicatori **PRST, EFFC, AFFD, SCRT, SLOS, MNTB, USBL, LDO, INTB, MDTE**, la Committente applicherà una penale pari a euro 5.000,00 relativamente ad ogni indicatore che non rispetta il valore soglia.
- [Fine Lotto 1>](#)
- [<Lotto 2:](#)
3. Mancato rispetto di una scadenza Master - **MRSP**: per ogni giorno lavorativo o frazione eccedente il valore soglia dell'indicatore MRSP (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la Committente applicherà una penale pari allo **0,5 ‰** (per mille) del corrispettivo massimo complessivo del lotto. In caso di recidiva, la committente applicherà una penale per un importo doppio rispetto a quanto stabilito per il primo inadempimento. Si considera recidiva un evento che avvenga entro 15 giorni dal precedente.

4. Mancanza di correttezza e/o qualità di deliverables Master - **CQDM**: per ciascuna segnalazione di anomalia eccedente il valore soglia dell'indicatore CQDM (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la Committente applicherà una penale pari allo **0,5 ‰** (per mille) del corrispettivo massimo complessivo del lotto. In caso di recidiva, la committente applicherà una penale per un importo doppio rispetto a quanto stabilito per il primo inadempimento. Si considera recidiva un evento che avvenga entro 15 giorni dal precedente.
5. Mancato rispetto dei tempi di consegna obiettivi del servizio di supporto specialistico: in presenza di obiettivi strategici e in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per l'indicatore **SPSS** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà la penale pari al **1 ‰** (per mille) dell'importo complessivo del servizio di supporto specialistico.
6. Eccesso di rilievi sul servizio di supporto specialistico: in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per l'indicatore **RSSP** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà la penale pari allo **0,1%** (per cento) dell'importo relativo al servizio di Supporto specialistico, per ogni 5 rilievi che superano la soglia.
7. Mancata consegna documenti di Gestione Fornitura/ Mancato rispetto degli impegni assunti in offerta tecnica/ Mancata consegna Documenti Contrattuali: in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per l'indicatore **RSCT** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà la penale pari allo **0,3 ‰** (per mille) del corrispettivo massimo complessivo del lotto.
8. Reiterato Rigetto di Artefatti/Deliverable: alla seconda mancata approvazione del medesimo Artefatto (Indicatore **MAPP** - Appendice *Livelli di Servizio*), la Committente applicherà una penale pari a euro 20.000,00.
9. Eccesso di rilievi sulla fornitura: in caso di superamento del valore di soglia previsto per l'indicatore **RLFN** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la Committente applicherà una penale pari a euro 10.000,00.
10. Eccesso di rilievi sul servizio di addestramento: in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per l'indicatore **RSAD** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà la penale pari allo **0,1%** (per cento) dell'importo relativo al servizio di addestramento per trimestre, per ogni rilievo che supera la soglia.
11. Prodotti di GA non corretti: per ciascun prodotto di Gestione applicativa e basi dati non corretto oltre il valore di soglia limite dell'indicatore **CQPS** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà una penale pari a euro 20.000,00.
12. Eccesso di rilievi sul servizio di gestione applicativa e basi dati: in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per l'indicatore **RSGA** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà la penale pari allo **0,1%** (per cento) dell'importo relativo al servizio di GA per trimestre, per ogni 5 rilievi che superano la soglia.

[Fine Lotto 2>](#)

[< Lotto 3:](#)

3. Tempo presa in carico delle richieste di Assistenza: per ogni punto percentuale di mancato rispetto di una o di entrambe le soglie previste dall'indicatore **TPC** (di cui

- all'Appendice *Livelli di Servizio*), la Committente applicherà la penale pari all'**1%** (per cento) del corrispettivo trimestrale complessivo del servizio di assistenza.
4. Eccesso di rilievi sul servizio di Assistenza, Change Management, Monitoraggio e QA: in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per l'indicatore **RSSA** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà la penale pari allo **0,1%** (per cento) dell'importo relativo al servizio di Assistenza, Change Management, Monitoraggio e QA per trimestre, per ogni 5 rilievi che superano la soglia.
 5. Mancato rispetto della scadenza di consegna obiettivi del servizio Monitoraggio QA definiti strategici: in presenza di obiettivi strategici e in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per l'indicatore **SPMQA** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà la penale pari al **1 ‰** (per mille) dell'importo complessivo del servizio di Monitoraggio e QA.
 6. Mancato rispetto dei tempi di consegna obiettivi del servizio di supporto specialistico: in presenza di obiettivi strategici e in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per l'indicatore **SPSS** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà la penale pari al **1 ‰** (per mille) dell'importo complessivo del servizio di supporto specialistico.
 7. Eccesso di rilievi sul servizio di supporto specialistico: in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per l'indicatore **RSSP** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà la penale pari allo **0,1%** (per cento) dell'importo relativo al servizio di Supporto specialistico, per ogni 5 rilievi che superano la soglia.
 8. Mancata consegna documenti di Gestione Fornitura/ Mancato rispetto degli impegni assunti in offerta tecnica/ Mancata consegna Documenti Contrattuali: in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto per l'indicatore **RSCT** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la committente applicherà la penale pari allo **0,3 ‰** (per mille) del corrispettivo massimo complessivo del lotto.
 9. Reiterato Rigetto di Artefatti/Deliverable: alla seconda mancata approvazione del medesimo Artefatto (Indicatore **MAPP** - Appendice *Livelli di Servizio*), la Committente applicherà una penale pari a euro 20.000,00.
 10. Eccesso di rilievi sulla fornitura: in caso di superamento del valore di soglia previsto per l'indicatore **RLFN** (di cui all'Appendice *Livelli di Servizio*), la Committente applicherà una penale pari a euro 10.000,00.

[Fine Lotto 3>](#)

[<Tutti i lotti – verificare la successiva numerazione in funzione del Lotto specifico](#)

1. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
2. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la

stessa Committente e/o l'Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

4. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
5. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
6. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo in cifre>* € __, __ *<ove presenti: oneri per la sicurezza compresi>*, L'allegato Offerta Economica riporta i massimali del servizio aggiudicati.
2. *<Lotto 1:* Per i servizi Realizzativi:
 - a. Per gli obiettivi di Sviluppo NoiPA To-Be, Manutenzione Evolutiva (MEV) NoiPA To-Be e Manutenzione Evolutiva (MEV) NoiPA As-Is attivati con la misurazione dell'impegno in Punti Funzione – affidamento completo (dai requisiti al rilascio in esercizio) il corrispettivo verrà determinato solo nel rispetto delle indicazioni specifiche del Capitolato Tecnico, e previa verifica di conformità positiva, sulla base del numero di Punti Funzione ADD/CHG/DEL di Effort corrispondenti alla tipologia di obiettivo (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato insieme alla check list di validazione del conteggio) per il rispettivo valore unitario di cui al successivo comma 4.
 - b. Per gli obiettivi di Sviluppo, MEV, Migrazione, Manutenzione Correttiva attivati con la modalità di misurazione dell'impegno in Tariffa ottimale (TO) il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni TO corrispondente alla tipologia di obiettivo (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato insieme alla check list di validazione del conteggio) e delle tariffe di cui al successivo comma 5.

- c. Per i servizi remunerati a canone di Manutenzione Adeguativa Normativa e Manutenzione Adeguativa Tecnologica, il corrispettivo verrà determinato sulla base dei canoni di cui al successivo comma 6 a) e b);
 - d. Per il servizio di Manutenzione Correttiva attivato in modalità continuativa sui Punti Funzioni (4.3.1) NoiPA To-Be in esercizio, sw pregresso, difettabile e fuori garanzia il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero Punti Funzione affidati mensilmente (sw pregresso e non in garanzia) e sulla base dei corrispettivi di cui al successivo comma 6 c).
3. Per il servizio di Supporto Specialistico per ciascun Obiettivo il corrispettivo verrà determinato come segue:
 - a. In caso di attivazione dell'obiettivo a mix medio del Capitolato tecnico sulla base del dimensionamento approvato nel Piano di Lavoro dell'Obiettivo (secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico) e della tariffa di cui al successivo comma 7;
 - b. in caso di attivazione obiettivi a mix definito dalla Committente il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Piano di Lavoro approvato dalla Committente (secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico) e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.
4. **<Lotto 1:** I corrispettivi unitari del Punto Funzione Ciclo Completo:
 - a. per obiettivi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (MEV) NoiPA To-Be:
 - PF ADD Ifpug 4.3.1 Sviluppo e MEV NoiPA To-Be: € _____,____ = (____/____);
 - PF CHG Ifpug 4.3.1 Sviluppo e MEV NoiPA To-Be: € _____,____ = (____/____);
 - PF DEL Ifpug 4.3.1 Sviluppo e MEV NoiPA To-Be: € _____,____ = (____/____);
 - b. per obiettivi di Manutenzione Evolutiva (MEV) NoiPA As-Is:
 - PF ADD Ifpug 4.3.1 MEV NoiPA As-Is: € _____,____ = (____/____);
 - PF CHG Ifpug 4.3.1 MEV NoiPA As-Is: € _____,____ = (____/____);
 - PF DEL Ifpug 4.3.1 MEV NoiPA As-Is: € _____,____ = (____/____);
5. **<Lotto 1:** I corrispettivi unitari delle Tariffe Ottimali (8 ore lavorative):
 - a. per obiettivi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (MEV) NoiPA To-Be:
 - TO Sviluppo e MEV NoiPA To-Be: € _____,____ = (____/____);
 - b. per obiettivi di Manutenzione Evolutiva (MEV) NoiPA As-Is:
 - TO MEV NoiPA As-Is: € _____,____ = (____/____);
 - c. per obiettivi di Migrazione:
 - TO Migrazione: € _____,____ = (____/____);
 - d. per obiettivi di Sviluppo e MEV conoscitivo:
 - TO Sviluppo e MEV Conoscitivo: € _____,____ = (____/____);
 - e. per interventi di Manutenzione Correttiva (NoiPA As-IS, To-Be, Conoscitivo):

- TO Correttiva ad intervento (tutti gli ambiti): € _____ =
(_____/____);
6. **<Lotto 1:** I corrispettivi dei canoni di Manutenzione Adeguativa Normativa, Tecnologica e di Manutenzione Correttiva per PF di esercizio (sw pregresso – non in garanzia) NoiPA To-Be;
- a) Canone Trimestrale di Manutenzione Adeguativa Normativa (**garantito 60%**): € _____ = (_____/____); su base annuale, laddove gli obiettivi annuali approvati dalla Committente (come indicato nel Capitolato Tecnico), abbiano registrato un Effort cumulato inferiore al 60%, il 40% del canone annuale non sarà erogabile. Si applica l'art. 6 comma 2.
 - b) Canone Trimestrale di Manutenzione Adeguativa Tecnologica: € _____ = (_____/____);
 - c) Canone Mensile per singolo PF esercizio NoiPA To-Be affidato al servizio (sw pregresso – non in garanzia): € _____ = (_____/____);

7. **<Lotto 1:** Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

<come da Offerta Economica Piattaforma – allegata al contratto>

Lotto 1 Figura professionale e Tariffa Media Ponderata	Euro/giorno
Specialista di Tematica Senior	€ _____ = (_____/____)
Specialista di Tematica	€ _____ = (_____/____)
Specialista di Prodotto Tecnologia Senior	€ _____ = (_____/____)
Specialista di Prodotto Tecnologia	€ _____ = (_____/____)
Sistemista Senior	€ _____ = (_____/____)
Database Specialist and Administrator	€ _____ = (_____/____)
ICT Security Specialist	€ _____ = (_____/____)
AI Specialist	€ _____ = (_____/____)
Data Scientist	€ _____ = (_____/____)
Enterprise Architect	€ _____ = (_____/____)
TMP Supporto Specialistico	€ _____ = (_____/____)

Fine Lotto 1>

2. **<Lotto 2:** Per il Servizio di Gestione applicativa e basi dati sui sistemi NoiPA As-Is, NoiPA To-Be e conoscitivo remunerato a canone il corrispettivo verrà determinato sulla base dei seguenti elementi e nelle modalità indicate nel Capitolato Tecnico:
- a. canone mensile di Conduzione Standard di cui al comma 5;
 - b. al verificarsi delle condizioni indicate nel Capitolato Tecnico, al Canone mensile standard di cui alla lettera a) verrà applicato un fattore di incremento pari alla % offerta di cui al comma 5 – relativo all'incremento mensile per l'Attivazione Processi Giuridici e/o Ingresso Enti in Bilancio;
in alternativa al punto b.

- c. al verificarsi delle condizioni indicate nel Capitolato Tecnico, al Canone mensile standard di cui alla lettera a) verrà applicato un fattore di incremento pari alla % offerta di cui al comma 5 - incremento mensile Coesistenza nuovo servizio NoiPA con numero amministrati tra 500.001 e 1.000.000.
3. **<Lotto 2:** Per il servizio di Supporto Specialistico per ciascun Obiettivo il corrispettivo verrà determinato come segue:
- In caso di attivazione dell'obiettivo a mix medio del Capitolato tecnico sulla base del dimensionamento approvato nel Piano di Lavoro dell'Obiettivo (secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico) e della tariffa di cui al successivo comma 5;
 - in caso di attivazione obiettivi a mix definito dalla Committente il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Piano di Lavoro approvato dalla Committente (secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico) e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 5.
4. **<Lotto 2:** Per il servizio di Formazione e Addestramento per ciascun Obiettivo il corrispettivo verrà determinato come segue:
- In caso di attivazione dell'obiettivo a mix medio del Capitolato tecnico sulla base del dimensionamento approvato nel Piano di Lavoro dell'Obiettivo (secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico) e della tariffa di cui al successivo comma 5;
 - in caso di attivazione obiettivi a mix definito dalla Committente il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Piano di Lavoro approvato dalla Committente (secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico) e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 5.
5. **<Lotto 2:** I canoni, gli incrementi percentuali e le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

<come da Offerta Economica Piattaforma – allegata al contratto>

Lotto 2 Canoni, incrementi %, Tariffe Unitarie e Tariffa Media Ponderata	Euro/giorno o % incremento canone Standard
Canone mensile di Conduzione Standard	€ _____,____ = (____/____)
% incremento mensile Attivazione Processi Giuridici e/o Ingresso Enti in Bilancio	____,____ % = (____,____%)
% incremento mensile Coesistenza nuovo servizio NoiPA – numero amministrati tra 500.001 e 1.000.000 (include Attivazione Processi Giuridici e/o Ingresso Enti in Bilancio)	____,____ % = (____,____%)
Specialista di Tematica Senior	€ _____,____ = (____/____)
Specialista di Tematica	€ _____,____ = (____/____)
Specialista di Prodotto Tecnologia Senior	€ _____,____ = (____/____)

Specialista di Prodotto Tecnologia	€ _____,____ = (____/____)
Sistemista Senior	€ _____,____ = (____/____)
Database Specialist and Administrator	€ _____,____ = (____/____)
ICT Security Specialist	€ _____,____ = (____/____)
AI Specialist	€ _____,____ = (____/____)
Data Scientist	€ _____,____ = (____/____)
Enterprise Architect	€ _____,____ = (____/____)
Formatore - E- learning Specialist	€ _____,____ = (____/____)
Business Analyst	€ _____,____ = (____/____)
Developer	€ _____,____ = (____/____)
TMP Supporto Specialistico	€ _____,____ = (____/____)
TMP Formazione e Addestramento	€ _____,____ = (____/____)

[Fine Lotto 2>](#)

2. [<Lotto 3:](#) Per il Servizio di Assistenza all'utenza sui sistemi NoiPA As-Is, NoiPA To-Be e Conoscitivo remunerato a canone il corrispettivo verrà determinato sulla base dei seguenti elementi e nelle modalità indicate nel Capitolato Tecnico:
 - a. canone mensile di Assistenza Standard di cui al comma 6 sino a 380.000 ticket annui (350.000 oltre alla flessibilità di ulteriori + o - 30.000);
 - b. al verificarsi delle condizioni indicate nel Capitolato Tecnico su base annua, al Canone mensile standard di cui alla lettera a) verrà applicato:
 - i. un fattore di incremento o decremento pari al 5 % in caso di aumento o diminuzione di ticket tra 30.001 e 50.000 annui – pertanto per incremento ticket annui tra 380.001 e 430.000 o decremento tra 319.999 e 270.000);
 - ii. un fattore di incremento o decremento pari al 10 % in caso di aumento o diminuzione di ticket tra 50.001 e 80.000 annui rispetto – pertanto per incremento ticket annui tra 430.001 e 510.000 o decremento tra 269.999 e 190.000);
 - iii. Oltre 80.000 il canone sarà invariato anche a fronte di aumento o diminuzione dei ticket oltre le soglie del punto ii).
3. [<Lotto 3:](#) Per il servizio di Supporto Specialistico per ciascun Obiettivo il corrispettivo verrà determinato come segue:
 - a. In caso di attivazione dell'obiettivo a mix medio del Capitolato tecnico sulla base del dimensionamento approvato nel Piano di Lavoro dell'Obiettivo (secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico) e della tariffa Media Ponderata di cui al successivo comma 6.
 - b. in caso di attivazione obiettivi a mix definito dalla Committente- il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Piano di Lavoro approvato dalla Committente (secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico) e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 6.

4. **<Lotto 3:** Per il servizio di Change Management per ciascun Obiettivo il corrispettivo verrà determinato come segue:
 - a. In caso di attivazione dell'obiettivo a mix medio del Capitolato tecnico sulla base del dimensionamento approvato nel Piano di Lavoro dell'Obiettivo (secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico) e della tariffa di cui al successivo comma 6;
 - b. in caso di attivazione obiettivi a mix definito dalla Committente - il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Piano di Lavoro approvato dalla Committente (secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico) e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 6.
5. **<Lotto 3:** Per il servizio di Monitoraggio e Quality Assurance per ciascun Obiettivo il corrispettivo verrà determinato come segue:
 - a. In caso di attivazione dell'obiettivo a mix medio del Capitolato tecnico sulla base del dimensionamento approvato nel Piano di Lavoro dell'Obiettivo (secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico) e della tariffa di cui al successivo comma 6;
 - b. in caso di attivazione obiettivi a mix definito dalla Committente il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Piano di Lavoro approvato dalla Committente (secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico) e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 6.
6. **<Lotto 3:** Il canone, le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale, le Tariffe Medie Ponderate sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

<come da Offerta Economica Piattaforma – allegata al contratto>

Lotto 3 Canone, Tariffe per Figura Professionale e Tariffe Media Ponderata	Euro/giorno o Euro/canone Standard
Canone Trimestrale di Assistenza (350.000 Ticket Annuo +/- 30.000)	€ _____,___ = (____/____)
Specialista di Tematica Senior	€ _____,___ = (____/____)
Specialista di Tematica	€ _____,___ = (____/____)
Specialista di Prodotto Tecnologia Senior	€ _____,___ = (____/____)
Specialista di Prodotto Tecnologia	€ _____,___ = (____/____)
Sistemista Senior	€ _____,___ = (____/____)
Database Specialist and Administrator	€ _____,___ = (____/____)
ICT Security Specialist	€ _____,___ = (____/____)
AI Specialist	€ _____,___ = (____/____)
Data Scientist	€ _____,___ = (____/____)
Enterprise Architect	€ _____,___ = (____/____)
Quality Assurance Manager	€ _____,___ = (____/____)
Specialista di Misurazione	€ _____,___ = (____/____)

Test Expert Specialist	€ _____,____ = (____/____)
Change Manager Senior	€ _____,____ = (____/____)
Change Manager	€ _____,____ = (____/____)
Senior Media Manager	€ _____,____ = (____/____)
Junior Media Manager	€ _____,____ = (____/____)
TMP Supporto Specialistico	€ _____,____ = (____/____)
TMP Change Management	€ _____,____ = (____/____)
TMP Monitoraggio e Quality Assurance	€ _____,____ = (____/____)

Fine Lotto 3>

< per tutti i lotti: in stipula verificare la numerazione dei comma in funzione del Lotto specifico>

1. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
2. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
3. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 16 – REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del Contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi servizi oggetto del contratto (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice 62 "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", pubblicato da ISTAT.
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai **Prezzi offerti in gara** oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziata dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. "Recesso" delle Condizioni Generali *oppure* di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
4. Trova in ogni caso applicazione tutto quanto previsto nell'art. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e

nel relativo Allegato II.2Bis.

5. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 17 S FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Corrispettivo", comma 1 e con riferimento a ciascun servizio di cui all'art. 1 S Oggetto, l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata all'esito positivo della verifica di conformità per ciascuna attività con le seguenti modalità:

<Lotto 1

a) Servizi Realizzativi:

- 1) per i servizi realizzativi progettuali di cui all'art. 15 Corrispettivo comma 2 lettere a) e b) per ciascuna delle seguenti fasi intermedie (senza verifica di conformità) e accertate (con verifica di conformità) suddivise per tipologia cicli:

a) Cicli Completo/ Ridotto:

- Il **10%** all'accettazione della fase di definizione obiettivo;
- Il **20%** al termine della verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno o equivalente;
- il **40%** all'esito positivo del collaudo, con i conguagli relativi a misurazioni di effort finali delle metriche di prodotto;
- per NoiPA As – Is: il **30%** al termine della verifica di conformità dell'ultima fase (Avvio in esercizio o documentazione);
- per NoiPA To – Be: il **20%** al termine della verifica di conformità dell'ultima fase (Avvio in pre-esercizio o documentazione);
- per NoiPA To – Be: il **10%** al termine della verifica di conformità dell'ultima fase (Avvio in esercizio o documentazione);

b) Cicli a fase Unica/Breve/Ad hoc:

- Il 10% all'accettazione della fase di definizione obiettivo;
- il 60% all'esito positivo della verifica di conformità del collaudo;
- per NoiPA As – Is: il 30% all'esito della verifica di conformità dell'avvio in esercizio, con i conguagli relativi a misurazioni di effort finali delle metriche di prodotto;
- per NoiPA To-Be: il 20% all'esito della verifica di conformità dell'avvio in pre-esercizio, con i conguagli relativi a misurazioni di effort finali delle metriche di prodotto;
- per NoiPA To-Be: il 10% all'esito della verifica di conformità dell'avvio in esercizio, con i conguagli relativi a misurazioni di effort finali delle metriche di prodotto.

Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico (si veda par. 10.1.2). Con riferimento Servizi Realizzativi per **NoiPA To – Be** di cui al presente articolo, comma 1, lettere a) e b) l'Impresa prende atto ed accetta che potrebbe non essere garantita, per cause non imputabili alla Committente, la fase di **avvio**

in esercizio ed in tal caso, di conseguenza, non sarà dovuta la relativa percentuale di corrispettivo (10%).

- 2) per i **servizi realizzativi remunerati a canone** di cui all'art. 15 Corrispettivo comma 2 lettera c) come segue:

a) **Manutenzione Adeguativa** Normativa, all'esito positivo delle verifiche di conformità di tutti gli obiettivi/fasi del trimestre di riferimento. I canoni trimestrali costituiscono acconti del canone annuale. L'importo garantito è il 60% del canone annuo. La restante quota sarà erogata proporzionalmente all'effort cumulato effettivo annuale e non potrà superare il canone annuale offerto (*es. in caso di effort cumulato pari al 75%, il canone effettivo annuo sarà pari al 75% ed eventuali anticipi superiori trimestrali dovranno essere restituiti*). Si precisa che il corrispettivo è calcolato sul valore corrispondente all'erogazione a regola d'arte del servizio.

b. **Manutenzione Adeguativa** Tecnologica, all'esito positivo delle verifiche di conformità di tutti gli obiettivi/fasi del trimestre di riferimento.

- 3) Per la manutenzione correttiva sia a canone - sui Punti Funzioni NoiPA To-Be difettabile in esercizio, fuori garanzia, per il mese di riferimento - sia ad intervento in GGPP tariffa Ottimale- il fornitore è tenuto alla rendicontazione mensile e potrà emettere fattura posticipata con cadenza trimestrale per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate (ivi compresa l'esatta determinazione in PF del SW difettabile, in esercizio e fuori garanzia), e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità.

- b) Servizi di Supporto Specialistico di cui all'art 15S Corrispettivo comma 3:** Per i servizi di supporto Specialistico, al termine di ciascun periodo di erogazione definito nel Piano di lavoro il fornitore potrà emettere fattura posticipata con cadenza mensile per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità. *Fine Lotto 1>*

<Lotto 2

- a) Servizio di Gestione Applicativa e Basi dati di cui all'art 15 S comma 2,** il fornitore è tenuto alla rendicontazione mensile (secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico) della componente standard e dei fattori di incremento applicabili e potrà emettere fattura posticipata con cadenza mensile per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità.

- b) Servizi di Supporto Specialistico e di Formazione e Addestramento di cui all'art 15S Corrispettivo comma 3 e 4:** al termine di ciascun periodo di erogazione definito nel Piano di lavoro il fornitore potrà emettere fattura posticipata con cadenza mensile per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità. *<fine Lotto 2>*

<Lotto 3

- a) Servizio di Assistenza all'utenza di cui all'art 15 S comma 2,** il fornitore è tenuto alla rendicontazione mensile (secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico), con

le sezioni di incremento e/o decremento applicabili e potrà emettere fattura posticipata con cadenza mensile per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità.

- b) Servizi di Supporto Specialistico, Change Management e Monitoraggio e Quality Assurance di cui all'art 15S Corrispettivo comma 3, 4 e 5:** al termine di ciascun periodo di erogazione definito nel Piano di lavoro il fornitore potrà emettere fattura posticipata con cadenza mensile per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità. *<fine Lotto 3>*
< tutti i Lotti:

2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, *<eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario>* il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Si precisa che:
 - *< Lotto 1:* le fatture di cui al comma 1 lett. a) punto 1 e 2 dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;

- le fatture di cui al comma 1 lett. a) punto 3 dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati;
- le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.>
- < **Lotto 2 e 3:** le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente
- le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.>

Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui all'articolo "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, e trasmettere anche le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti/subaffidatari/subfornitori ad ogni titolo coinvolti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni/obblighi previdenziali nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet www.sogei.it -> **Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi"**. In mancanza di tali dichiarazioni la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) _____ il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
9. <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
10. <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

11. <nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
12. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.
13. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125, comma 7, del Codice e del D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
14. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.
15. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
17. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
18. <eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 18 S CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione, da parte del Fornitore, di qualsiasi obbligo o istruzione relativi al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto e/o nell'Allegato Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (ad esempio, i verbali di affidamento o altra documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale);
 - b) nel caso in cui a seguito delle attività di controllo e valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei in conformità con quanto previsto dall'Allegato Privacy", risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Fornitore ai fini della nomina dello stesso quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito delle predette attività di controllo e valutazione, non siano adottate nei termini assegnati le Misure di Sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali".
3. Resta fermo quanto previsto all'art. "Privacy e subingresso nel Contratto".
4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono causa di risoluzione le seguenti cause:
 - a) *<Per i Lotti 1 e 2 -Indicatori Master cap 7 Appendice Livelli di Servizio>* nel caso di violazione dei livelli di servizio degli Indicatori Master (MRSP e CQDM) che configurano grave inadempimento come indicato nell'appendice Livelli di Servizio del Capitolato tecnico;>
 - b) causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. "Forza Maggiore".

Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al relativo articolo. Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. "Forza Maggiore", comma 4, dell'applicazione delle penali di cui all'omonimo articolo e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.

- 4) Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti

professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 19 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli

estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 20 S PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. Il Fornitore riconosce e accetta che, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, ove lo stesso sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Committente potrà essere nominato, all'atto della stipula o in corso di esecuzione del Contratto, quale "Responsabile del trattamento" ovvero "Sub-responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "Regolamento UE"), a seconda che la Committente a sua volta operi, rispettivamente, in qualità di Titolare o di Responsabile del trattamento in relazione all'oggetto dell'affidamento. A tal fine, il Fornitore ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
2. Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell'"Allegato Privacy" al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che Sogei dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. *<In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) aggiungere la presente clausola relativa alla nomina delle società mandanti quali Sub-responsabili del trattamento da parte della mandante* Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-Responsabile del trattamento, in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), deve provvedere alla designazione delle società mandanti che effettuano operazioni di trattamento sui dati personali del titolare quali proprie Sub-responsabili del trattamento ex art. 28 par. 4 del Regolamento UE, le quali devono attenersi alle istruzioni fornite da Sogei. Qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, la responsabilità per l'inadempimento è posta interamente in capo al Fornitore mandatario. A tal proposito, il mandatario deve verificare l'operato del Sub-responsabile, anche mediante audit da condurre sulle attività di trattamento dallo stesso svolte sui dati trattati per conto di Sogei>.

4. Nel caso in cui il Fornitore violi uno qualunque degli obblighi previsti dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli da Sogei, previsti nel presente Contratto e i suoi allegati, nell'“Allegato privacy” e negli ulteriori atti di istruzione conferiti dalla stessa Sogei, la Committente potrà dichiarare risolto di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire integralmente i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. “Condizione particolare di risoluzione”.
5. Il Fornitore prende atto e riconosce che, in caso di inosservanza o violazione di una violazione delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali nonché delle disposizioni del presente Contratto, relative al trattamento di dati personali, e delle disposizioni dell'Allegato Privacy, oltre all'applicazione delle clausole relative alla risoluzione del Contratto, delle relative penali e dell'eventuale risarcimento del maggior danno, è fatta comunque salva la facoltà di Sogei di ricorrere, anche giudizialmente, a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento o qualsivoglia utilizzo dei dati personali oggetto di trattamento.
6. Nel caso in cui, anche all'esito di eventuali attività di controllo e valutazione effettuate dalla Sogei, anche attraverso sopralluoghi e ispezioni, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie previste dall'“Allegato Privacy” e, in generale, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, la Sogei diffiderà il Fornitore all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Sogei potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Nell'ipotesi in cui, con riferimento alle attività dedotte nel Contratto, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e nell'eventuale accordo di contitolarità che potrà essere sottoscritto, ove necessario, ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
8. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevata Sogei da qualsiasi danno materiale, immateriale e reputazionale, diretto o indiretto, nonché da qualsivoglia costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti, da parte del Fornitore, con il presente Contratto e con l'Allegato Privacy, nonché in conseguenza della condotta dei suoi sub-responsabili o dai suoi agenti, dipendenti, collaboratori e/o di ogni altro soggetto da esso incaricato di eseguire le prestazioni dedotte nel Contratto.
9. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento,

senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

10. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 21 S - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 22 S FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'omonimo articolo e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 17 G. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 23 S. FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

<EVENTUALE: SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE IL SEGUENTE ARTICOLO: ARTICOLO 24 S – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.>

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <[inserire carica](#)>

(Firmato digitalmente)